

**Novità fiscali del 4 maggio 2009: IVA a esigibilità differita: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate; modificati i modelli UNICO 2009 enti e società; diniego di autotutela è impugnabile; canone RAI; tasso agevolazioni imprese; detrazione IRPEF 55%**

Publicato il 3 maggio 2009

IVA a esigibilità differita: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate; modificati i modelli UNICO 2009 enti e società; diniego di autotutela è impugnabile; canone RAI; tasso agevolazioni imprese; detrazione IRPEF 55%

**Indice:**

**1) Iva a esigibilità differita: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

**2) Modificati i Modelli Unico 2009 Enti e società**

**3) Brevi fiscali**

**1) Iva a esigibilità differita: ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

Si alla detrazione dopo un anno anche senza pagamento. Diritto alla detrazione dopo un anno dall'emissione della fattura anche senza pagamento del corrispettivo.

Accredito sul conto corrente determinante per individuare il momento in cui l'Iva diventa esigibile in caso di pagamento non in contanti.

Con la circolare 20/E del 30.04.2009, l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sul nuovo regime opzionale dell'Iva a esigibilità differita introdotto dal cd. Decreto Legge anticrisi (D.L. 185/2008) per imprese e professionisti con volume d'affari non superiore a 200 mila euro annui.

In particolare, è stato chiarito che il sistema dell'Iva per cassa, che dal 28.04.2009 consente di rimandare il versamento dell'Iva alla data dell'effettiva riscossione del corrispettivo, non modifica l'obbligo di emettere e registrare la fattura secondo le regole ordinarie, tenendo conto che l'imponibile indicato nelle fatture emesse concorre alla determinazione del volume d'affari.

Inoltre, il cedente o prestatore, in sede di liquidazione periodica, deve calcolare

l'imposta addebitata per rivalsa solo al momento dell'incasso del corrispettivo o, comunque, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Dal canto suo, il cessionario o committente detrae l'imposta assolta sugli acquisti nel momento in cui paga l'importo dovuto o, comunque, dopo un anno dall'emissione della fattura, anche in assenza di pagamento.

Se la transazione non avviene in contanti, ma per esempio con assegno, bonifico o ricevuta bancaria, il momento in cui l'imposta diventa esigibile viene desunto dall'estratto conto.

È qui, infatti, che il cedente o prestatore può controllare l'accredito delle somme che gli spettano.

## **Soggetti ammessi**

La facoltà di differire l'esigibilità dell'IVA è concessa a coloro che operano nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Possono essere emesse fatture con IVA ad esigibilità differita anche per operazioni effettuate a favore di soggetti passivi non residenti, se rilevanti territorialmente in Italia.

Sono, invece, escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, sia se residenti in Italia sia se residenti all'estero.

Il sistema dell'IVA per cassa è opzionale. In ogni caso, la facoltà di emettere fatture con imposta ad esigibilità differita non può essere più esercitata quando viene superata, nel corso dell'anno solare, la soglia di euro duecentomila di volume d'affari.

Nell'ipotesi di erroneo differimento dell'esigibilità dell'imposta per le operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, occorre computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica del mese o trimestre nel corso del quale l'operazione si considera effettuata; in mancanza, si configura una ipotesi di omesso versamento.

Per le imprese individuali e per i professionisti, solo gli acquisti effettuati dagli stessi soggetti nell'esercizio di impresa, arte o professione consentono al cedente o prestatore di esercitare l'opzione per il differimento dell'esigibilità dell'imposta.

L'agevolazione riguarda anche gli **enti non commerciali** solo per l'attività commerciale esercitata.

Ciò anche nell'eventualità che i beni o servizi acquistati siano parzialmente destinati dall'ente anche all'attività istituzionale.

### **Limite temporale**

Le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della stipula se riguardano i beni immobili e al momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Quindi è da tale momento che decorre l'anno di differimento dell'esigibilità dell'IVA.

Se prima del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura; da tale data decorre l'anno di differimento dell'esigibilità.

Nel caso di fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (c.d. fattura differita), il termine di un anno decorre comunque dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura differita.

Il limite annuale non si applica per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali o esecutive.

In caso di revoca della procedura concorsuale, intervenuta dopo un anno dalla effettuazione dell'operazione oggetto di differimento, l'IVA diviene esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca.

## **Note di variazione**

Qualora in pendenza del termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa **nota di variazione in aumento**, anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno si calcola a decorrere dalla effettuazione della originaria operazione.

Le **variazioni in diminuzione previste dal comma 2** dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72, giacché effettuabili senza limiti di tempo, **non sono influenzate dalla neo disposizione**, mentre le **variazioni in diminuzione di cui al comma 3** dello stesso art. 26 devono comunque essere effettuate entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'originaria operazione (si tratta degli eventi che si verificano in dipendenza di **sopravvenuto accordo** tra le parti).

## **Casi di esclusione**

La facoltà del differimento non può essere esercitata in relazione alle operazioni soggette ai

seguenti regimi speciali:

- regime “monofase” (art. 74, primo comma, del D.P.R. 633/1972);
- regime del margine per beni usati (art. 36 del D.L. n. 41/1995);
- regime delle agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972).

La possibilità di applicare l’IVA differita è altresì esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.

In relazione alle operazioni soggette al reverse charge il cedente o prestatore, quindi, non può oggettivamente applicare il differimento dell’esigibilità dell’imposta, giacché il soggetto tenuto al versamento dell’imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio.

Per lo stesso motivo, non è possibile optare per il differimento dell’esigibilità dell’imposta per le cessioni intracomunitarie o le operazioni di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni all’esportazione, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l’IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta.

### **Adempimenti del cedente o prestatore**

Il cedente o prestatore manifesta la volontà di differire l’esigibilità dell’imposta mediante apposita annotazione in fattura per evidenziare che si tratta di una *“operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 185 del 2008”*.

In mancanza di tale annotazione, l’imposta si considera esigibile secondo le regole ordinarie, di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Il regime dell'IVA per cassa incide sul momento in cui l'imposta diviene esigibile e, di riflesso, detraibile, ma non riguarda gli altri adempimenti procedurali.

Resta fermo, pertanto, l'obbligo di emettere fattura secondo le modalità e nei termini disciplinati dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 e di procedere alla registrazione della medesima, avendo presente che **l'imponibile indicato nelle fatture emesse**, ancorché l'IVA non sia immediatamente esigibile, **rileva anche ai fini della determinazione del volume di affari**.

Le medesime operazioni, quindi, concorrono a formare il volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata.

Il cedente o prestatore deve computare l'imposta, relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l'opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo ovvero nel corso del quale scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso in cui il **corrispettivo sia incassato solo in parte**, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica per un importo corrispondente al rapporto tra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

### **Adempimenti del cessionario o committente**

Il cessionario o committente che riceve la fattura ad esigibilità differita deve numerarla e, ai fini della detrazione, annotarla nell'apposito registro ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972.

Tuttavia, il diritto ad operare la detrazione dell'imposta, se e nei limiti in cui spetti, sorge solo a partire dal momento in cui il corrispettivo dell'operazione viene pagato.

Pertanto, sarà cura del soggetto che intende effettuare la detrazione **dare evidenza della data del pagamento**.

Il cessionario o committente non residente, interessato al rimborso dell'IVA indicata nella fattura ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 38-ter del DPR n. 633/1972, è **tenuto a dimostrare**, tra l'altro, **l'avvenuto pagamento del corrispettivo**, ovvero il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, che costituiscono il presupposto per l'effettuazione della detrazione e, quindi, per la richiesta di rimborso.

Nel caso in cui sia effettuato un **pagamento parziale del corrispettivo**, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cessionario o committente nella proporzione esistente tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Il diritto alla detrazione potrà essere comunque esercitato, qualora entro l'anno dalla emissione della fattura non sia stato effettuato il pagamento.

### **Effetti su altre fattispecie ad esigibilità differita**

Le disposizioni in tema di IVA differita di cui all'art. 7 del D.L. n. 185/ 2008 **non interferiscono** con la disciplina dettata per altre fattispecie ad esigibilità differita.

In particolare, **esse non si applicano alle operazioni per le quali l'art. 6, comma 5**, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 **dispone in via ordinaria** - e senza limite annuale - il differimento dell'esigibilità al momento del pagamento del corrispettivo, vale a dire alle cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel n. 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al comma 4 dell'art. 4, nonché alle cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli **organi dello Stato** ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 08.06.1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.

Per le suddette **operazioni previste dall'art. 6, comma 5**, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 **l'esigibilità differita** (poiché rappresenta, quindi, il regime ordinario) **si applica senza che occorra alcuna annotazione in fattura** (infatti, nel caso contrario qualora il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell'esigibilità immediata è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l'annotazione "Iva ad esigibilità immediata" così come ha chiarito la precedente circolare del 24.12.1997, n. 328, paragrafo

2.2.3).

### **Entrata in vigore**

L'opzione per l'IVA di cassa di cui all'art. 7 del D.L. n. 185/2008 può essere esercitata per le operazioni effettuate a partire dal 28.04.2009, ossia dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26.03.2009.

**(Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E del 30.04.2009)**

## **2) Modificati i Modelli Unico 2009 Enti e società**

Un apposito Provvedimento ha approvato alcune modifiche alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione "UNICO 2009-ENC", "UNICO 2009-SC", "UNICO 2009-SP", "Consolidato nazionale e mondiale 2009" e "IRAP 2009", ai rispettivi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2008, e alle rispettive comunicazioni dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2008, approvati con separati provvedimenti del 31 gennaio 2009, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "UNICO 2009-ENC", "UNICO 2009-SC", "UNICO 2009-SP", "Consolidato nazionale e mondiale 2009" e "IRAP 2009".

Le modifiche si sono rese necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate dei predetti modelli di dichiarazione.



Con il medesimo Provvedimento, infine, sono state approvate alcune integrazioni ai modelli di dichiarazione a seguito delle nuove disposizioni recate dall'art. 42, comma 7- ter del D.L. 30.12.2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2009, n. 14, concernenti la disciplina relativa alle scadenze per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, stabilite dal D.P.R. 22.07.1998, n. 322, nonché alcune modificazioni alle istruzioni del modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" al fine di tenere conto delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 33, lett. r), della legge 24.12.2007, n. 244 all'art. 119 del TUIR.

**(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.04.2009, N. 62935/2009 protocollo)**

### **3) Brevi fiscali:**

#### **- Agenzia Delle Entrate: Call center aperto dal 04 maggio**

Il Call center dell'Agenzia delle Entrate chiuso per il ponte del primo maggio:

Il servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia delle Entrate (848 800 444) è rimasto chiuso sabato 2 maggio.

Detto servizio riprende regolarmente da oggi (lunedì 4 maggio) dalle ore 9.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 3.04.2009)**

**- Riqualificazione energetica degli edifici: Per la detrazione basta la comunicazione all'ENEA**

Nelle more dell'approvazione del modello di comunicazione previsto dal D.L. n. 185/2008, i contribuenti possono beneficiare della detrazione del 55% presentando all'ENEA la consueta comunicazione di fine lavori entro 90 giorni dal termine degli stessi.

**(Interrogazione Camera dei deputati n. 5-01315 del 29.04.2009, Commissione Finanze)**

**- Aggiornamento del tasso da applicare ai fini della erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.**

A decorrere dal 01.04.2009, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese é pari al 3,74%.

**(Ministero dello sviluppo economico, Decreto del 06.04.2009)**

**- Il diniego di autotutela è impugnabile anche se gli atti sono definitivi**

Il diniego di autotutela del Fisco è impugnabile anche se gli atti sono divenuti definitivi, ma solo se il contribuente si limita a contestare la legittimità del rifiuto e non la fondatezza della pretesa tributaria.

In caso contrario si verrebbe a determinare un'indebita sostituzione e un'ingerenza del giudice nell'attività amministrativa.

È improponibile, dunque, il ricorso con cui il contribuente eccepisca l'illegittimità non del rigetto dell'istanza di autotutela, ma degli avvisi di accertamento divenuti definitivi.

**(Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 9669 del 23.04.2009)**

**- Federalismo fiscale: Dal Senato il sì definitivo**

Il 29.04.2009 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul federalismo fiscale.

**(Disegno di legge Senato della Repubblica, n. 1117-B - approvato il 29.04.2009)**

## **- Canone Rai sempre dovuto**

la Corte europea di Strasburgo, con la sentenza del 31 marzo 2009, ha stabilito che il canone di abbonamento alla Rai è dovuto indipendentemente dall'uso dell'apparecchio radio-televisivo (sintonizzato su canali Rai o canali privati) oppure alla ricezione dei canali (canali di Tv estere piuttosto che italiane) essendo, piuttosto, connesso al semplice possesso.

**(Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, sentenza del 31.03.2009)**

## **- Software di compilazione modello 770/2009 Ordinario e semplificato**

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate le due versioni del software: 1.0.1 del 29.04.2009 (ordinario e semplificato).

Come è noto, il software 770 ordinario 2009 consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 ordinario 2009.

Mentre, il software 770 semplificato 2009 consente la compilazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 semplificato 2009.

**(Agenzia delle Entrate, nota del 30.04.2009)**

**- Precursori di droga: Circolare delle Dogane**

Precursori di droga – Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009 – Modifica dell'Allegato IV del Regolamento (CE) n. 1277/2005.

L'Agenzia delle Dogane, fatto riferimento alla circolare n. 32/D, prot. n. 8313 del 3 agosto 2005, emanata per la corretta applicazione della complessiva disciplina del commercio e movimentazione dei precursori di droga e dei prodotti chimici di base, ha comunicato che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 aprile 2009, serie L 95, pagine 13-15, è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1277/2005.

**(Agenzia delle Dogane, circolare n. 12 del 30.04.2009)**

**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l